

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 219/CGF

(2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 114/CGF – RIUNIONE DEL 15 FEBBRAIO 2008

1° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Persichelli Avv. Cesare, Giampietro Dr. Vito, Cirillo Dr. G. Paolo, Massera Prof. Alberto – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL SIG. VIVARINI VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 24.7.2008 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ART.1, COMMA 1 C.G.S., 38, COMMA 4, IN RELAZIONE ANCHE ALL’ART. 35, COMMI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 78 del 24.1.2008)

La C.G.F. rinvia, su istanza di parte, il ricorso come sopra proposto dal signor Vivarini Vincenzo alla riunione del 21.02.2008 alle ore 12.00.

- 2) **RICORSO DEL SIG. DE ROSA LUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 24.4.2008 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 35, COMMI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 78 del 24.1.2008)

La C.G.F. rinvia il ricorso come sopra proposto dal signor De Rosa Luigi alla riunione del 21.02.2008 alle ore 12.00.

3) RICORSO DEL SIG. PERRA VIRGILIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 24.7.2008 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. E ART. 35 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO , IN RELAZIONE AGLI ARTT. 27, COMMA 2 (ORA ART. 30) DELLO STATUTO FEDERALE E 11-BIS (OGGI ART. 15) DEL C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 78 del 24.1.2008)

Il signor Virgilio Perra, con atto dell'1.2.2008, ha proposto ricorso avverso la delibera assunta dalla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. nella seduta del 28.1.2008 e resa pubblica con il Com. Uff. n. 78 in pari data, con la quale gli è stata comminata la sanzione della squalifica fino al 24.7.2008 in quanto dichiarato responsabile dell'addebito disciplinare mossogli dal Procuratore Federale con atto del 3.12.2007, per aver adito, nella stagione sportiva 2005/2006, gli organi di giustizia statale, querelando, senza alcuna autorizzazione federale, il presidente della società Nuorese Calcio, presso cui svolgeva all'epoca la propria attività di allenatore, con ciò violando l'art. 1, comma 1, C.G.S. e l'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione agli artt. 27, comma 2 (ora art. 30) dello Statuto Federale e 11-bis (oggi art. 15) C.G.S..

Con il gravame, presentato per il tramite dell'Avv. Antonio Incerti, il Perra ha chiesto di essere prosciolto da ogni accusa e il conseguente annullamento della squalifica inflittagli, adducendo una pluralità di motivi;

a) per aver regolarmente presentato in data 8.6.2006 alla Federazione la richiesta di autorizzazione a sporgere querela per diffamazione nei confronti dell'allora presidente della società Nuorese Calcio, signor Roberto Geovani, a seguito delle dichiarazioni da quest'ultimo rese alla stampa locale in data 4.5.2006 e dal Perra stesso ritenute gravemente lesive della sua reputazione personale oltre che sportiva;

b) non essendovi stato alcun tipo di seguito alla sua richiesta di autorizzazione entro il termine utile, ai sensi della legge penale, per la presentazione della querela (nella fattispecie il 3.8.2006), per aver provveduto a tale adempimento solo in prossimità della scadenza del termine stesso (l'1.8.2008), dovendosi ritenere formato il silenzio-assenso sulla richiesta in questione ai sensi della Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo;

c) per aver egli esercitato, con la presentazione di detta querela, un suo diritto costituzionalmente garantito, che, a giudizio del ricorrente, non potrebbe trovare "limitazione alcuna in clausole sebbene pattizamente accettate", in quanto tali clausole devono essere riferite a "controversie prettamente sportive", implicanti "questioni puramente tecniche e/o economiche ma pur sempre connesse in qualche modo alla vita sportiva", mentre nella fattispecie sarebbero state messe in questione anche l'onore e la dignità della persona.

Va innanzitutto precisato da questa Corte che i comportamenti rilevanti, ai fini dell'applicazione della disposizione incriminatrice di cui all'art. 15 C.G.S. ad una fattispecie come quella in esame, possono essere riferiti a due distinte manifestazioni: l'aver adito gli organi di giustizia statale in assenza di qualsiasi richiesta concernente la prescritta autorizzazione federale; l'aver agito comunque in difetto di tale autorizzazione.

Ora, il comportamento del primo tipo, nel caso di specie, è pacificamente escluso dagli atti del giudizio, né una tale contestazione è stata mossa nell'atto di deferimento da parte del Procuratore Federale, avendo anzi il Perra presentato ritualmente alla Federazione la prescritta richiesta di autorizzazione in termini ragionevolmente brevi rispetto alla conoscenza avuta del comportamento di altro tesserato, dal Perra stesso ritenuto lesivo della sua dignità personale e sportiva.

D'altro canto, non sono stati acquisiti elementi che consentano di conoscere la sorte della suddetta richiesta e di affermare con certezza se ed eventualmente quando essa sia stata accolta.

Manca, pertanto, la prova della sussistenza di uno degli elementi strutturali della fattispecie incriminatrice contestata, il già citato art. 15 C.G.S. come integrato dal richiamo all'art. 30 dello Statuto Federale, e cioè il promovimento di azione all'esterno dell'ordinamento sportivo in difetto di

autorizzazione. Ed infatti, se l'incolpato ha escluso di aver ricevuto alcuna comunicazione circa l'esito della propria richiesta, non può in alcun modo escludersi che, pur in difetto di formale comunicazione, il Consiglio Federale si sia comunque pronunciato al riguardo.

Da questo punto di vista, la Corte ritiene che manchi la prova che l'azione giudiziaria sia stata intentata in difetto di autorizzazione; e da questo stesso punto di vista ritiene altresì ininfluenza il richiamo, fatto dal ricorrente, alla disciplina dettata dalla Legge n. 241/1990.

Se, quindi, può escludersi la determinata volontà del Perra di sottrarsi all'osservanza del vincolo sportivo, nondimeno il comportamento dello stesso nella vicenda complessivamente considerata deve rilevarsi presentare un qualche profilo di contraddittorietà.

È infatti certo che il richiedente omise, da un canto, di sollecitare il pur doveroso provvedimento in merito alla richiesta autorizzativa quando si approssimava la scadenza del termine per la presentazione della querela; d'altro canto, egli non prese in considerazione le pur astrattamente possibili azioni a difesa della sua posizione di cui l'ordinamento federale gli consentiva di avvalersi (denuncia alla Procura Federale, risoluzione del rapporto con la società per colpa: ipotesi, la prima, pure richiamata nello stesso atto di deferimento; ipotesi, la seconda, alla quale lo stesso reclamante pure fa espresso riferimento nella richiesta di autorizzazione).

Così considerata la complessiva condotta del reclamante, essa mostra di avere assunto su di sé il rischio di apparire in conflitto con i doveri generali di lealtà sportiva, cui ai sensi dell'art. 1 comma 1 C.G.S. devono ispirarsi i tesserati: a questa stregua la condotta stessa va qualificata e, tenendo nel debito conto le ragioni che hanno spinto il reclamante a perseguire la tutela del proprio onore personale e della dignità professionale, appare equa e nel contempo rispettosa del principio di afflittività della sanzione ex art. 19, lett. f), C.G.S., la misura della squalifica a tempo determinato.

La Corte ritiene, altresì, che si imponga il giudizio della Procura Federale relativamente alla condotta del Presidente Geovani: a questo scopo si dispone la trasmissione degli atti a tale organo.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal signor Perra Virgilio e, per l'effetto, ridetermina la sanzione della squalifica fino al 29.2.2008 ai sensi dell'art. 1 comma 1 C.G.S..

Trasmette gli atti alla Procura Federale ai fini della valutazione delle dichiarazioni rese dal signor Geovani Roberto all'epoca dei fatti Presidente del F.C. Nuorese Calcio.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Persichelli Avv. Cesare, Vasselli Avv. Laura – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

4) RICORSO DELL'A.S. VIS FRANCAVILLA FONTANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE ASSAINATO TIZIANA SEGUITO GARA PACKCENTER IMOLA CALCIO F./VIS FRANCAVILLA FONTANA DEL 27.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 59 del 30.1.2008)

Con ricorso introdotto nel rispetto delle prescrizioni e termini regolamentari, l'A.S. Vis Francavilla ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile di cui al Com. Uff. n. 59 del 30.1.2008 con il quale il detto Giudice sanzionava con cinque giornate di squalifica la calciatrice Assainato Tiziana "per aver reagito ad un normale fallo di gioco colpendo volontariamente con un calcio all'addome una calciatrice avversaria costringendola a ricorrere alle cure sanitarie".

La sanzione come sopra irrogata veniva determinata a sensi dell'art. 19, comma 4, lett. c) C.G.S..

Il proposto gravame è fondato e va accolto in conformità al motivo d'appello relativo alla qualificazione della condotta.

In effetti, la sanzione di cui all'applicato art. 19, comma 4, lett. c) prevista "in caso di particolare gravità della condotta violenta", nella fattispecie, è manifestamente insussistente in quanto, come certificato dal rapporto arbitrale, la calciatrice colpita riprendeva regolarmente il gioco dopo l'intervento dei sanitari.

Tale caratteristica dell'episodio porta ad escludere che lo stesso possa considerarsi "condotta violenta di particolare gravità" e va quindi ricondotto sotto la previsione di cui all'art. 19, comma 4, lett. b) che prevede una squalifica per tre giornate di gara in caso di condotta violenta.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Vis Francavilla Fontana di Francavilla Fontana (Brindisi) e, per l'effetto ridetermina la sanzione della squalifica inflitta in tre gare.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DEL PISA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ATLETICO ORISTANO/PISA CALCIO FEMMINILE DEL 2.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 62 del 6.2.2008)

Con comunicazione dell'8.2.2008, la A.S.D. Pisa Calcio Femminile presentava formale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile emessa con Com. Uff. n. 62 del 6.2.2008 per i fatti verificatisi in occasione della gara contro l'Atletico Oristano C.F. disputata a Oristano il 2.2.2008, con la quale veniva comminata l'ammenda di € 1.000,00 al Pisa Calcio Femminile ai sensi dell'art. 12 commi 5 e 6 C.G.S..

Il fatto è consistito nell'aver la giocatrice Silvia Fiorini ripetutamente insultato il pubblico con gesti provocatori ed irrispettosi e, di tali fatti, dava una prospettazione meno grave così ritenendo la sanzione eccessiva e chiedendone la riduzione.

Il reclamo non può essere accolto e pertanto la sanzione inflitta deve essere confermata.

Le violazioni poste in essere dalla calciatrice hanno integrato gli estremi dell'art. 12 commi 5. e 6 C.G.S. che disciplina la prevenzione degli atti violenti laddove le società rispondono del comportamento dei loro atleti nell'esercizio delle attività di gara.

In particolare le stesse sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti posti in essere dai loro tesserati e nel caso di specie non sono state rispettate le buone regole di condotta sportiva.

Anche il fatto stesso che la società abbia riconosciuto la gravità del comportamento della propria giocatrice non esime la società dal risponderne attraverso la sanzione, oltretutto non eccessivamente elevata.

La sanzione comminata dunque non può essere né ridotta né eliminata in ragione della necessità oggettiva di esercitare l'opportuna autorità da parte del sodalizio che ha il preciso compito di garantire la correttezza del comportamento dei propri giocatori e dirigenti e anche di svolgere, a tal fine, attività preventiva allo scopo di impedire il verificarsi di eventi offensivi di siffatta portata

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Pisa Calcio Femminile di Migliarino Pisano (Pisa) e, per l'effetto annulla l'impugnata delibera.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DEL SIG. DELLA PINA GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA AL PROPRIO FIGLIO MINORE DELLA PINNA EDOARDO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI MASSESE/MODENA DEL 3.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 27 del 5.2.2008)

Con comunicazione dell'8.2.2008, i Sigg. Giovanni Della Pina e Caterina Bonfigli, nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore Edoardo Della Pina, presentavano reclamo con procedura ordinaria avverso la decisione del Giudice Sportivo emessa con Com. Uff. n. 27 del

5.2.2008 presso il Settore Giovanile e Scolastico, per effetto del quale il calciatore Edoardo Della Pina, in occasione della gara Massese/Modena disputata a Massa il 3.2.2008, era stata comminata la sanzione della squalifica per tre gare effettive in quanto aveva ripetutamente insultato l'arbitro e per aver reiterato tale comportamento nei confronti della terna arbitrale alla fine della partita, nonché per aver gettato a terra, dopo l'espulsione, la fascia di capitano della squadra.

Adducevano i genitori che il comportamento del ragazzo era stato determinato dalla tensione generale che si era creata durante lo svolgimento della gara ed in ragione della discutibilità della decisione arbitrale.

Eccezion fatta che trattandosi di un ragazzo di appena sedici anni l'aggressività manifestata dall'arbitro nei suoi confronti aveva scatenato l'indignazione ben comprensibile nel carattere in via di formazione in un adolescente e, sulla base delle suddette prospettazioni, ritenevano la sanzione eccessiva, chiedendone la riduzione.

La decisione deve essere confermata.

Nella fattispecie si configurano infatti gli estremi di cui all'art.19 n.4 lett. b) C.G.S. in ragione del comportamento del ragazzo nel corso della gara che ha posto in essere una condotta gravemente antisportiva, peraltro rafforzata dalla gravità del comportamento simbolico del "gettare la fascia di capitano a terra", proprio da parte di colui il quale, a maggior ragione è tenuto a "dare buon esempio" ai compagni di squadra, fermo restando che, in ogni caso, avrebbe dovuto contenere la contestata condotta ingiuriosa ed antisportiva.

Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Della Pina Giovanni e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Cirillo Dr. G. Paolo – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

7) RICORSO DELL'A.S. TORRINO SPORTING CLUB C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORRINO SPORTING CLUB C5/MARIGLIANO 94 CALCIO A 5 DEL 5.01.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 382 del 23.1.2008)

L'arbitro della gara del Campionato Nazionale Calcio a 5, Serie A2, Torino Sporting Club Calcio/Marigliano 94, disputata il 5.1.2008, decretava la sospensione definitiva dell'incontro all'inizio del secondo tempo per impraticabilità del campo di gioco.

Nel referto l'arbitro annotava che *"durante la fase di riscaldamento e per tutta a durata del primo tempo si sono verificate delle infiltrazioni d'acqua dal telo di copertura sul terreno di gioco. Tali perdite sono gradualmente aumentate d'intensità, causa un violento temporale. Nonostante il prodigarsi della società, l'intensificarsi del temporale ha causato un graduale allagamento di parte delle aree di rigore e di una zona a due metri dalla linea mediana, tanto che i calciatori incontravano difficoltà a restare in piedi e si verificavano numerose cadute. Nonostante tali difficoltà il primo tempo si concludeva regolarmente"*. Più oltre, il direttore di gara soggiungeva che, prima di iniziare il secondo tempo, aveva rilevato che *"il telo di copertura presentava delle sacche d'acqua che rendeva continuo il gocciolare sul terreno di gioco, continuando ad alimentare le pozzanghere nelle aree di rigore e a centro campo"*. Rilevata la impossibilità di asciugare il terreno di gioco, concludeva l'arbitro, la gara veniva definitivamente sospesa senza dare inizio al secondo tempo.

Il Giudice Sportivo, adito dalla società Marigliano 94 Calcio a 5, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 382 del 23.1.2008, irrogava alla società Torino Sporting Club Calcio a 5 la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, in applicazione dell'art. 17, comma 1, del C.G.S..

Il Giudice Sportivo ha ritenuto la responsabilità della società ospitante per la mancata conclusione dell'incontro, motivata dal rilievo che le società che partecipano al Campionato di Serie A ed A2 hanno l'obbligo di disputare le gare interne in un impianto al coperto che risponda ai requisiti richiesti dal Regolamento impianti sportivi della Divisione Calcio a 5 e che la sospensione definitiva dell'incontro è derivata dal cattivo stato di manutenzione dell'impianto.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo la società Torino Sporting Club Calcio a 5. La reclamante ha dedotto, in primo luogo, che non le si può addossare la responsabilità della cattiva manutenzione dell'impianto, in quanto di questo è soltanto locataria mentre gestore è il Centro Sportivo Divino Amore e ad essa è vietato ogni tipo di intervento sull'impianto in base alla convenzione stipulata per la locazione.

In secondo luogo, la reclamante deduce che la impraticabilità del campo è stata causata dal verificarsi di un temporale di eccezionale gravità che ha determinato il formarsi di una condensa, che ha comportato la formazione di gocce d'acqua all'interno della copertura, pur non essendosi questa lacerata e neanche rovinata in alcun punto.

Il reclamo è infondato.

Ed invero, dalla descrizione della situazione di fatto contenuta nel referto arbitrale è evidente che la regolare effettuazione della gara è stata impedita dallo stato della copertura di tela dell'impianto, dalla quale l'acqua piovana, a causa di un forte temporale, è penetrata all'interno, sul terreno di gioco, in quantità tale da creare delle vere e proprie "*pozzanghere*" (tali "*da non poter essere asciugate*").

La mancata regolare conclusione della gara, pertanto, è ascrivibile alle carenti condizioni della copertura e al cattivo stato di impermeabilizzazione della stessa (sulla quale, secondo il direttore di gara si erano formate "*delle sacche d'acqua che rendevano continuo il gocciolare sul terreno di gioco*") delle quali è oggettivamente responsabile la società ospitante, sulla quale incombe l'obbligo della manutenzione dell'impianto in modo da consentire il regolare svolgimento della gare di campionato, con conseguenziale soggezione in caso di inottemperanza alla sanzione della perdita della gara ("*in quanto fatto che ha impedito la regolare effettuazione della gara*" giusta l'art. 17, comma 1, C.G.S.).

Entrambe le deduzioni formulate in contrario dalla società Torino Sporting Club Calcio a 5 sono prive di fondamento.

Il rapporto in base al quale la reclamante ha la disponibilità dell'impianto di cui trattasi, e i limiti convenzionalmente stabiliti in ordine alla manutenzione dell'impianto, è assolutamente irrilevante sull'obbligo gravante sulla stessa società nei confronti dell'ordinamento sportivo di tenere il terreno di gioco in stato di agibilità.

Quanto poi alla circostanza secondo cui, per le condizioni atmosferiche eccezionali, si sarebbe formata all'interno della copertura dell'impianto una condensa dalla quale sarebbero cadute le gocce d'acqua, si rileva che, in fatto, tale descrizione non collima con quella arbitrale che fa riferimento ad un "*allagamento*" del terreno di gioco in alcune parti di questo e a "*pozzanghere*" e che, comunque il fenomeno della condensa, alla quale possono essere soggetti gli ambienti chiusi, specie nella stagione fredda, può essere efficacemente contrastata con materiali isolanti, guarnizioni, deumidificatori ed altro. Anche in questi casi, pertanto, è d'obbligo una corretta attività di manutenzione che fa carico alla società che si serve dell'impianto per disputarvi le gare di campionato.

Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Torino Sporting Club Calcio a 5 di Roma e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

ORDINANZA ISTRUTTORIA

**8) RICORSO DELL’A.S. BRILLANTE CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA BRILLANTE CALCIO A 5/MARCIANISE CALCIO A 5 DEL 12.1.2008** (Delibera
del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 403 del 30.1.2008)

La C.G.F rilevata la mancanza in atti della notifica del ricorso alla società Marcianise Calcio a 5,
chiede alla società reclamante di fornire la prova della notifica del gravame alla società contro
interessata rinviando la trattazione alla riunione del 21.2.2008 ore 12.00

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Serio

Publicato in Roma il 10 Giugno 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete